

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
429/2014/R/EEL**

**GESTIONE DEI DATI DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL SISTEMA  
INFORMATIVO INTEGRATO CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO  
TRATTATI SU BASE ORARIA - ORIENTAMENTI**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica*

**7 agosto 2014**

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione descrive gli orientamenti finalizzati a dare attuazione alla legge 24 marzo 2012, n. 27/2012, in riferimento alla gestione dei dati di consumo di energia elettrica nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema).*

*Nello specifico, si intende prevedere, in via sperimentale, che le imprese di distribuzione, con riferimento ai punti di prelievo trattati orari ai sensi del Testo Integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), trasmettano anche al SII i dati messi a disposizione mensilmente agli utenti del dispacciamento ai sensi dell'articolo 18 del TIME e i dati aggregati inviati a Terna ai fini del settlement, ricomprendendo tra questi anche i dati relativi ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali l'energia elettrica prelevata viene profilata a livello orario in modo convenzionale.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **26 settembre 2014**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).*

*In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

**Direzione Mercati**

**Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori**

*Piazza Cavour 5 – 20121 Milano*

*tel. 02.655.65.290/284*

*fax 02.655.65.265*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

*e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)*

## INDICE

1	Introduzione _____	4
2	Orientamenti in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII per i punti di prelievo trattati su base oraria _____	5

## 1 Introduzione

- 1.1 La legge 13 agosto 2010, n. 129/10 successivamente integrata con la legge 24 marzo 2012, n. 27/2012, ha previsto l'istituzione, presso l'Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e che tale Sistema sia "finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas" Si prevede, dunque, che la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, "oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas" e che il SII provveda alla gestione dei medesimi.
- 1.2 Con la deliberazione 65/2012/R/EEL l'Autorità ha disposto la razionalizzazione e la standardizzazione dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, anche in occasione dello *switching*, con l'obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente il flusso di dati, identificando anche una soluzione tecnologicamente adeguata allo scambio dei dati nell'ambito del SII. Per ciascuno dei flussi informativi oggetto di standardizzazione, inoltre, l'Autorità ha specificato sia il contenuto informativo che le specifiche tecniche di dettaglio, anche di carattere informatico. Tale misura rappresenta, quindi, una prima attuazione delle disposizioni di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27/2012.
- 1.3 Tra le altre cose, la deliberazione 65/2012/R/EEL e l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIME) disciplinano le modalità e le tempistiche con le quali l'impresa di distribuzione mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura riferiti ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 1.4 Per quanto riguarda le suddette modalità, la deliberazione 65/2012/R/EEL prevede che le imprese distributrici soggette all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10<sup>1</sup>, utilizzino esclusivamente tali strumenti di comunicazione per la messa a disposizione, agli utenti del dispacciamento, dei dati di misura riferiti ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto. Per le imprese distributrici non soggette all'obbligo di cui sopra è invece prevista la possibilità di utilizzare il canale di posta elettronica certificata.

---

<sup>1</sup> Imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali alimentati in bassa tensione.

- 1.5 Relativamente alle tempistiche, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, l'articolo 18 del TIME prevede che le imprese distributrici mettano a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, ed entro il giorno venti dello stesso mese i dati validati, non già comunicati come tali.
- 1.6 In aggiunta a ciò, nell'ambito delle attività afferenti al *settlement*, le imprese distributrici di riferimento svolgono mensilmente l'attività di aggregazione delle misure disciplinata dal TIS, per cui aggregano i dati di propria competenza con quelli delle imprese distributrici sottese e comunicano a Terna i dati di misura dei prelievi di energia elettrica in corrispondenza dei punti di prelievo trattati su base oraria e dei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, per i quali l'energia elettrica prelevata viene convenzionalmente profilata a livello orario in base alle disposizioni previste dall'articolo 13 del TIS.
- 1.7 Essendo trascorsi circa 18 mesi dall'entrata in vigore della deliberazione 65/2012/R/EEL, l'Autorità ritiene che possano esserci le condizioni per dare una prima attuazione alle disposizioni di legge sopracitate attraverso una fase sperimentale di invio parallelo al SII dei dati di consumo, inizialmente solo con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.
- 1.8 Inoltre, diverse segnalazioni da parte degli utenti del dispacciamento, anche in esito al documento di consultazione 180/2014/R/EEL contenente orientamenti in materia di revisione del *settlement*, hanno evidenziato quale aspetto di notevole criticità nell'ambito della liquidazione delle partite economiche, la riconciliazione tra i dati ricevuti ai sensi del TIME e i dati resi disponibili ai fini del *settlement* mensile. Sebbene a partire da gennaio 2014 siano stati introdotti degli indennizzi a favore degli utenti del dispacciamento in caso di incongruenza dei dati trasmessi, l'attività di verifica risulta comunque molto complicata, anche in conseguenza del fatto che i dati messi a disposizione ai fini del *settlement* mensile sono aggregati e non dettagliati per POD.

## **2 Orientamenti in merito alla gestione dei dati di consumo nell'ambito del SII per i punti di prelievo trattati su base oraria**

*Regolazione vigente e orientamenti in materia di messa a disposizione dei dati di consumo*

- 2.1 Come illustrato nel precedente capitolo l'attività di standardizzazione dei flussi relativi ai dati di misura di cui alla deliberazione 65/2012/R/EEL ha consentito una notevole razionalizzazione del delicato processo di messa a disposizione di tali

dati agli utenti del servizio di trasporto. Le imprese distributrici e gli utenti stessi hanno compiutamente predisposto i necessari adeguamenti informativi funzionali alla corretta gestione del processo, così da consentire, rispettivamente, l'invio e la ricezione dei dati di misura.

- 2.2 Al fine di dare attuazione alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei dati di consumo nell'ambito del SII, è orientamento dell'Autorità prevedere una prima fase sperimentale nella quale le imprese distributrici avranno l'obbligo di trasmettere al SII, contestualmente e parallelamente alla messa a disposizione effettuata agli utenti del trasporto, i dati di misura relativi ai punti trattati orari di cui all'articolo 18 del TIME, nonché le relative rettifiche di cui al medesimo articolo.
- 2.3 Stante la standardizzazione vigente, il SII potrà acquisire i suddetti dati in modo agevole da tutte le imprese distributrici, senza che tale attività comporti per queste ultime oneri aggiuntivi.

*Q1 Si ravvedono problematiche particolari nel prevedere un periodo di sperimentazione in cui le imprese distributrici trasmettono parallelamente al SII i dati di consumo relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria messi a disposizione agli utenti del trasporto ai sensi del TIME?*

*Regolazione vigente e orientamenti in materia di aggregazione dei dati di misura*

- 2.4 La disciplina del *settlement* definita nel TIS dispone che Terna, quale soggetto responsabile dell'aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di dispacciamento, si avvalga dell'opera delle imprese distributrici e del SII.
- 2.5 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, mensilmente, alla propria impresa distributtrice di riferimento i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 2.6 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, mensilmente, a Terna sia i dati di misura dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese, sia i prelievi di energia elettrica relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. Nella trasmissione a Terna di tali dati, viene fornita separata evidenza degli aggregati

relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di pubblica illuminazione.

- 2.7 È orientamento dell'Autorità prevedere che le imprese distributrici sottese e le imprese distributrici di riferimento, nell'ambito della trasmissione mensile dei dati di misura funzionali al *settlement*, rispettivamente inviati alle proprie imprese distributrici di riferimento e a Terna, per i punti di prelievo trattati su base oraria e per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, inviino parallelamente e con le medesime tempistiche attualmente previste gli stessi identici dati anche al SII.

*Q2 Si ravvedono problematiche particolari nel prevedere un periodo di sperimentazione in cui le imprese distributrici trasmettono parallelamente al SII i dati aggregati inviati mensilmente ai fini del settlement?*

*Finalità e durata della sperimentazione*

- 2.8 L'attività di trasmissione parallela e contestuale al SII dei dati di consumo consentirà fin da subito il monitoraggio della corretta applicazione delle citate disposizioni di cui al TIME.
- 2.9 La disponibilità delle curve orarie e dei dati aggregati darà al SII la possibilità di controllare che tali dati siano coerenti con le informazioni presenti nell'anagrafica del RCU. Inoltre, qualora i dati aggregati fossero prodotti con evidenza del singolo POD, il SII potrebbe verificare la coerenza di tali dati con le singole curve orarie. Il SII potrà dunque segnalare le eventuali incongruenze riscontrate e prevenire errate attribuzioni in fase di *settlement*.
- 2.10 Inoltre, anche al fine di ottemperare alle sopracitate disposizioni di legge, la sperimentazione metterà il SII nelle condizioni di gestire i flussi dei dati di misura prodotti dalle imprese distributrici e fornirà importanti indicazioni circa le modalità e le tempistiche secondo le quali prevedere la messa a disposizione di tali dati agli utenti del trasporto.
- 2.11 In una fase successiva, infatti, al fine di migliorare nel complesso l'attività di messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati di misura, l'ambito di applicazione di tale sperimentazione potrà essere esteso anche ai dati relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria.
- 2.12 In ragione degli elementi di standardizzazione già implementati, citati nei precedenti paragrafi, è orientamento dell'Autorità prevedere che la sperimentazione prospettata possa entrare in vigore in tempi brevi, a partire dai dati di competenza gennaio 2015, messi a disposizione nel mese di febbraio 2015.

2.13 L'andamento della sperimentazione consentirà di valutare le modalità con le quali addivenire ad una piena regolazione della gestione dei dati di consumo nell'ambito del SII, compresi eventuali adeguamenti e miglioramenti delle tempistiche vigenti in materia di messa a disposizione dei suddetti dati.

- |           |  |
|-----------|--|
| <i>Q3</i> | <i>Si ritiene che la fase di sperimentazione descritta possa contribuire a migliorare l'attività di messa a disposizione dei dati di misura sia agli utenti del trasporto, sia ai fini del settlement?</i> |
| <i>Q4</i> | <i>Si ritiene realizzabile l'eventualità ipotizzata al punto 2.11 di produrre i dati di misura aggregati dando evidenza del singolo POD?</i>   |
| <i>Q5</i> | <i>Vi sono ulteriori considerazioni in merito all'opportunità di far transitare i dati di consumo attraverso il SII?</i>   |